



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

ORDINANZA SINDACALE

N. 44 del 12/08/2026

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione durante il periodo di eccezionale ondata di calore ed elevato tasso di umidità sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- la stagione estiva in corso è caratterizzata, in via del tutto eccezionale e straordinaria rispetto alle medie storiche del periodo, da ondate di calore persistenti con picchi di temperatura eccezionalmente elevati e tassi di umidità tali da configurare una situazione di emergenza climatica locale;
- i bollettini del Ministero della Salute evidenziano per il territorio della provincia di Latina il susseguirsi di condizioni di allerta per ondate di calore estreme (livello 3 - bollino rosso) caratterizzate da temperature eccezionalmente elevati e persistenti, aggravate da alti tassi di umidità, tali da costituire un imminente pericolo per la salute pubblica e per la sopravvivenza degli animali d'affezione.

Rilevato che l'esposizione prolungata ai raggi solari diretti in spazi privi di adeguata schermatura e ventilazione è causa documentata di disidratazione e colpi di calore potenzialmente letali per gli animali.

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale promuove ogni iniziativa volta alla tutela degli animali d'affezione e alla diffusione di comportamenti responsabili da parte dei proprietari e detentori;
- appare necessario adottare misure preventive finalizzate ad evitare condizioni suscettibili di arrecare sofferenza agli animali durante il periodo caratterizzato dalle elevate temperature;
- l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di richiamare i proprietari e detentori degli animali al rispetto degli obblighi di corretta custodia e di garantire adeguate condizioni di benessere viste le alte temperature estive che costituiscono un fattore di rischio concreto ed attuale per il benessere degli animali.

Dato atto che è precipuo compito dell'Amministrazione tutelare le condizioni di vita degli animali da affezione contribuendo a prevenire e contrastare possibili risvolti negativi sulla salute e il benessere degli stessi.

Vista la declaratoria di completezza istruttoria a firma del Capo Servizio, e l'attestazione di regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa a firma del Dirigente del Dipartimento IV, avente prot. n. 0063774 del 11.08.2026.

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente adottare misure straordinarie a tutela del benessere animale, al fine di scongiurare decessi per colpi di calore e disidratazione dovuti a cattiva custodia o esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Visti:

- la Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281 e la Legge Regionale del Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- il Codice Penale, in particolare gli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura);
- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e resa esecutiva in Italia con Legge 201/2010;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre, su tutto il territorio del Comune di Terracina:

- **Divieto di confinamento e stazionamento nella fascia oraria critica (compresa tra le ore 10:00 e le ore 19:00) all'interno di:**
 - Balconi, terrazze e patii: È fatto assoluto divieto di lasciare o confinare cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili o pertinenze esterne privi di idonea schermatura muraria o strutturale fissa in grado di garantire l'ombra totale e la ventilazione. Non costituiscono di per sé garanzia sufficiente di protezione le schermature mobili o temporanee qualora non assicurino ombreggiamento continuo e adeguata ventilazione
 - Veicoli in sosta: È vietato lasciare animali chiusi all'interno di automobili o altri autoveicoli parcheggiati, anche per brevi periodi e anche in presenza di finestrini parzialmente abbassati.
 - Serre e verande: È vietato detenere animali in strutture esterne sprovviste di coibentazione termica o all'interno di serre e verande vetrate dove l'effetto serra possa innalzare repentinamente la temperatura corporea dell'animale.
 - Conduzione su asfalto: È vietato condurre o trattenere cani su superfici asfaltate o pavimentazioni surriscaldate per il tempo strettamente evitabile durante la fascia oraria 10-19, fatti salvi gli spostamenti indispensabili per raggiungere aree ombreggiate o per le esigenze fisiologiche dell'animale per prevenire gravi ustioni ai cuscinetti plantari. Le sessioni di attività motoria intensa o addestramento sono sospese in tale fascia oraria.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di tutela e benessere animale.

- **Deroghe applicative tassative**
 - La permanenza nelle aree esterne sopra menzionate nella fascia oraria critica (10:00 - 19:00) è consentita esclusivamente qualora tali spazi siano dotati di strutture fisse, stabili e permanenti (quali tettoie, murature o coperture coibentate) idonee a garantire contemporaneamente:
 - un'area d'ombra totale e costante per tutta la durata dell'esposizione;

- una ventilazione naturale o artificiale continua;
- l'accesso libero, continuo e autonomo dell'animale a contenitori colmi di acqua fresca potabile.

• **Sanzioni, esecuzione e controlli**

- Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale o integri altra fattispecie prevista dalla normativa vigente, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00 prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- Per quanto concerne il procedimento di accertamento, contestazione, notificazione e pagamento della sanzione amministrativa, trovano applicazione le disposizioni della Legge 689/1981.
- Qualora dall'accertamento emergano situazioni di grave pregiudizio per il benessere o la salute dell'animale, gli organi accertatori provvederanno ad adottare i provvedimenti di competenza previsti dalla normativa vigente, anche mediante segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria.
- Il controllo sull'osservanza della presente ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale del Comune di Terracina, nonché agli altri organi di vigilanza competenti ai sensi della normativa vigente.

DISPONE

- 1 al Dipartimento IV – Settore Ambiente e Sviluppo Sostenibile, che la presente ordinanza venga altresì trasmessa, per opportuna conoscenza e norma:
 - 1.1 Prefettura di Latina, PEC prefettura.preflt@pec.interno.it
 - 1.2 Comando Polizia Locale di Terracina, per il tramite della piattaforma comunale “Civilia Next”;
 - 1.3 Commissariato Polizia di Stato di Terracina, PEC comm.terracina.lt@pecps.poliziadistato.it;
 - 1.4 Comando Stazione Carabinieri di Terracina, PEC tlt26706@pec.carabinieri.it;
 - 1.5 Comando Compagnia Carabinieri di Terracina, PEC tlt30662@pec.carabinieri.it;
 - 1.6 Comando Stazione Carabinieri Forestale di Terracina, PEC flt43042@pec.carabinieri.it;
 - 1.7 Tenenza Guardia di Finanza di Terracina, PEC LT1310000p@pec.gdf.it;
 - 1.8 Capitaneria di Porto Guardia Costiera - di Terracina, PEC cp-terracina@pec.mit.gov.it;
 - 1.9 all'A.S.L. di Terracina - Via Don Orione, PEC dipprevenzione@pec.ausl.latina.it;
 - 1.10 al dirigente del Dipartimento I, Settore Affari Generali per il tramite della piattaforma comunale “Civilia Next”, che provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale per la massima divulgazione;
- 2 la pubblicazione del presente provvedimento albo Pretorio on-line del Comune per la massima diffusione e conoscibilità da parte di tutta la cittadinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione staccata di Latina, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Arch. Francesco Giannetti (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.